

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1143
Del 27 AGO, 2020

OGGETTO **A.G.P. – Affidamento Servizio di trasporto utenti diversamente abili in favore della Croce Rossa Italiana. Provvedimenti.**

Il Direttore Generale

vista la deliberazione n. 1492/DG/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal competente Settore servizi appaltati ed in "house providing" e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio f.f., che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1834 del 26.09.2019 e per le motivazioni ivi contenute, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, di cui all'art. 26 della Legge n. 833/78 e s.m.i., diviso in cinque lotti funzionali, nonché stipulati i rispettivi contratti di appalto;
- alcuni centri riabilitativi di interesse di tali utenti non risultano inclusi tra quelli previsti negli atti di gara e quindi oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dagli appaltatori;
- trattandosi, comunque di strutture riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78 e s.m.i. e di servizi la cui gestione è rimessa alle Asl ai sensi dell'art. 46 Legge Reg. Puglia n. 4/2010 è stata formalmente verificata la disponibilità degli aggiudicatari a garantire, per gli utenti afferenti agli ambiti territoriali di competenza, tale servizio di trasporto presso ulteriori Centri di riabilitazione alle medesime condizioni contrattuali e nell'ambito

dell'opzione di estensione del 20% di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;

- gli aggiudicatari, inizialmente resisi disponibili a garantire detti servizi ulteriori a seguito dell'introduzione dei vincoli imposti dalla normativa riguardante le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 (distanziamento sociale), hanno dichiarato di poter dare continuità a tali ulteriori prestazioni a condizioni economiche differenti ed economicamente più onerose rispetto a quelle contrattualizzate;

- è stato pressantemente richiesto alla Direzione Generale, da parte di una rappresentanza delle famiglie di utenti diversamente abili, di porre in essere, con tempestività, azioni volte alla risoluzione della problematica, per scongiurare l'interruzione dell'attività riabilitativa, di fondamentale importanza nel trattamento delle disabilità;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire agli utenti aventi diritto tali prestazioni, la stessa Direzione generale ha inteso verificare la disponibilità della Croce Rossa Italiana ad effettuare il servizio in parola, alle condizioni contrattuali in essere, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara;

- la Croce Rossa Italiana, organizzazione di volontariato, riorganizzata da ultimo per effetto del D. Lgs. n. 178 del 28.09.2012, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi indicati in oggetto ed eseguire le conseguenti prestazioni, alle condizioni contrattuali in essere come da schema di contratto e relativo prestazionale allegati alla presente Deliberazione, ove sono definiti in modo adeguato e completo l'oggetto e il costo delle prestazioni affidate;

Considerato che

- la disciplina del servizio di trasporto disabili di cui all'art. 46 Legge Reg. Puglia n. 4/2010, prevede che: *"1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio.*

2. I Comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo.

3. Al fine di assicurare economicità ed efficacia all'azione amministrativa, i comuni associati in ambiti territoriali sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti, con riferimento ai criteri di compartecipazione al costo definiti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di valutazione della condizione economica dell'assistito e del rispettivo nucleo familiare";

Evidenziato che, in analogia a quanto concesso agli attuali appaltatori di fatturare l'importo complessivo delle prestazioni alla Asl, di modo da evitare ritardi nei pagamenti, questa Amministrazione intende continuare a farsi carico del pagamento intero delle prestazioni erogate, fatta salva la successiva richiesta di rimborso dei costi ai Comuni di residenza degli utenti aventi diritto;

Tenuto conto che la Croce Rossa Italiana si impegna a effettuare le prestazioni in oggetto al medesimo prezzo, elaborato su base mensile, rinveniente dal citato provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto, così distinto in ragione dei diversi lotti funzionali:

Lotto 1: DSS/ Comuni di riferimento: DSS 1- 2 - 3 / Comuni di Bitonto, Palo del colle, Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo, Terlizzi: € 426,15 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 2: DSS / Comuni di riferimento: DSS 4 / Comuni di Altamura, Gravina, Santeramo in Colle, Poggiorsini: € 349,55 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 3: DSS / Comuni di riferimento: DSS Unico di Bari / Comune di Bari: € 450,00 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 4: DSS / Comuni di riferimento: DSS 5 - 9 - 10 - 11 / Comuni di Acquaviva delle Fonti - Binetto - Cassano delle Murge - Grumo Appula - Sannicandro di Bari - Toritto, Bitetto, Bitritto, Modugno, Triggiano, Valenzano, Capurso, Adelfia, Cellamare, Mola, Rutigliano, Noicattaro: € 429,55 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 5: DSS / Comuni di riferimento: DSS 12 - 13 - 14 / Comuni Conversano, Monopoli, Polignano, Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, Castellana Grotte, Turi, Putignano, Alberobello, Noci: € 380,00 oltre IVA/per utente/mese;

Tenuto conto che la prestazione in oggetto rientra nelle competenze della Asl, ai sensi della predetta normativa regionale, per cui occorre garantirne l'esecuzione senza soluzione di continuità alcuna, stante anche la particolare natura dell'utenza che ne fruisce, la quale necessita di un costante ricorso alle cure riabilitative erogate presso i centri di riabilitazione;

Rilevato che per effetto della novella normativa introdotta dal Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, art. 1, comma 2 lett. a) è possibile procedere ad affidamento diretto fino alla soglia di € 150.000,00 euro, e comunque, per servizi e forniture nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 c.d. soglia di rilevanza comunitaria, attualmente fissata per l'anno in corso in € 214.000,00;

Considerato

- che l'appaltatore del Lotto 1 di gara, inerente i DSS 1, 2 e 3, ha richiesto la risoluzione del contratto a far data dal prossimo 01.09.2020, sia per il fatto che il numero degli utenti trasportati è nettamente inferiore rispetto a quelli stimati in via presuntiva negli atti di gara sia per effetto della nuova gestione dei Centri di riabilitazione imposta dalle misure di contenimento del contagio da Covid 19;


- che per gli altri Lotti di gara, l'appaltatore, proprio in forza dei nuovi orari di servizio richiesti dai Centri di riabilitazione, ha comunicato, sempre a far data dal 1 settembre 2020, di non potersi fare più carico del trasporto di n. 45 utenti, di cui n. 44 diretti verso il Centro riabilitativo Sant'Agostino di Noicattaro, uno verso la Lega del Filo d'Oro di Molfetta, e n. 15 utenti verso il Centro riabilitativo Kentron di Putignano, dando atto che per questi ultimi lo stesso appaltatore era stato autorizzato, a condizioni economiche differenti, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 13.08.2020, a farsene

carico per il solo mese di Agosto, nelle more della formalizzazione dell'affidamento alla Croce Rossa Italiana;

Ritenuto

per le motivazioni di ordine giuridico qui rappresentate, di dare continuità ai servizi di trasporto per detti utenti aventi diritto, nelle more della predisposizione di una nuova procedura di gara e/o di verifica della possibilità di affidamento del servizio alla società in house, Sanitàservice Asl Ba s.r.l.;

Il RUP Dirigente Amministrativo
(Dott. Vincenzo Napoliello)



f.f. Il Direttore Area Gestione Patrimonio
(Dott.ssa. Pia Paciello)

Pia Paciello

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
ASSENTE

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di autorizzare, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lett. a) del Decreto legge n. 76 del 16.07.2020, l'affidamento alla Croce Rossa Italiana del servizio di trasporto utenti diversamente abili verso i centri di riabilitazione non inclusi nei contratti in corso, sino alla concorrenza della somma massima spendibile complessiva di € 210.000,00 oltre Iva, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara o dell'affidamento del servizio alla società in house, Sanitàservice Asl Ba s.r.l.;

di prevedere che l'affidamento di cui trattasi decorrerà dal giorno 01.09.2020;

di riconoscere alla Croce Rossa Italiana il prezzo ad utente, elaborato su base mensile, rinveniente dal citato provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto, così distinto in ragione dei diversi lotti funzionali:

Lotto 1: DSS/ Comuni di riferimento: DSS 1- 2 - 3 / Comuni di Bitonto, Palo del colle, Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo, Terlizzi: € 426,15 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 2: DSS / Comuni di riferimento: DSS 4 / Comuni di Altamura, Gravina, Santeramo in Colle, Poggiorsini: € 349,55 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 3: DSS / Comuni di riferimento: DSS Unico di Bari / Comune di Bari: € 450,00 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 4: DSS / Comuni di riferimento: DSS 5 - 9 - 10 - 11 / Comuni di Acquaviva delle Fonti - Binetto - Cassano delle Murge - Grumo Appula - Sannicandro di Bari - Toritto, Bitetto, Bitritto, Modugno, Triggiano, Valenzano, Capurso, Adelfia, Cellamare, Mola, Rutigliano, Noicattaro: € 429,55 oltre IVA/per utente/mese;

Lotto 5: DSS / Comuni di riferimento: DSS 12 - 13 - 14 / Comuni Conversano, Monopoli, Polignano, Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, Castellana Grotte, Turi, Putignano, Alberobello, Noci: € 380,00 oltre IVA/per utente/mese;

di dare atto che la spesa rinveniente dal presente provvedimento ed ammontante ad € 210.000,00 oltre Iva verrà imputata sul conto 706140000005 "Trasporti assistiti disabili" dei bilanci di competenza;

di dare atto che l'Area del Patrimonio curerà gli adempimenti di legge ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché gli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e la generazione di apposito contratto chiuso nel sistema gestionale Eusis;

di approvare lo schema di contratto e il prestazionale allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti sostanziali, autorizzando la competente Area Gestione Patrimonio alla relativa stipula;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'A.G.P., alla Croce Rossa Italiana, ai DSS, e all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per i conseguenti adempimenti di competenza;

di notificare altresì il presente provvedimento al Dipartimento regionale alla Salute e ai Comuni e Ambiti territoriali di riferimento, per opportuna conoscenza delle criticità caratterizzanti tale servizio, allo scopo di valutare soluzioni alternative di gestione del servizio di trasporto disabili;

di demandare ai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, tra cui, la relativa pubblicazione, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul profilo del Committente - sezione "Amministrazione Trasparente";

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi, previste dalla vigente normativa in materia.

Convenzione ex art. 1 comma 6 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178

A valersi tra

La ASL della Provincia di Bari, nel seguito per brevità anche "ASL", con sede legale al Lungomare Starita n. 6, in persona del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, dott. _____, delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18 giugno 2019.

E

L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - COMITATO DI BASSA MURGIA (di seguito CRI, Associazione o Comitato), con sede legale in 70015 Noci (BA), Via Palmiro Togliatti n. 45, PEC bassamurgia@cert.cri.it CF 91127010725 e P.Iva 08183670721, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore Sig. Cosma Laera, ivi domiciliato per la carica; in qualità di mandatario senza rappresentanza dei seguenti Comitati CRI operanti nella Provincia di Bari: Bari, Gioia del Colle, Monopoli e Santeramo in Colle.

Premesso e considerato che

- 1) L'ASL Bari ha necessità di affidare il servizio di trasporto assistito, di utenti diversamente abili, presso i centri riabilitativi ricompresi nei comuni afferenti i Distretti Socio Sanitari dell'ASL della Provincia di Bari.
- 2) A tale scopo è stata esperita una procedura di gara, già contrattualizzata, distinta per lotti, ma alcune delle destinazioni raggiunte dagli utenti diversamente abili non risultano tra quelle previste negli atti di gara e quindi oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dagli appaltatori risultati vincitori di detta procedura.
- 3) Appare pertanto necessario affidare il servizio di trasporto di cui ai punti che precedono che non sono stati oggetto di gara.
- 4) L'Associazione della Croce Rossa Italiana, per mezzo di alcune sue articolazioni territoriali munite di autonoma soggettività giuridica, e nello specifico i Comitati di Bari, Bassa Murgia, Gioia del Colle, Monopoli e Santeramo in Colle, tutti ricompresi nel territorio della Provincia di Bari, si sono resi disponibili ad effettuare i servizi oggetto della presente convenzione.
- 5) CRI ha dimostrato, nel corso di numerose precedenti attività svolte nel territorio della Provincia di Bari, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi alla luce della peculiarità della sua struttura organizzativa, capillarmente presente sul territorio, la quale opera in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolge il suo operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- 6) L'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo 11, del codice civile in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto da detto decreto, il codice del Terzo settore; l'Associazione, inoltre, è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- 7) In forza del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 l'Associazione della Croce Rossa Italiana è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. Sempre in forza della medesima

- disposizione normativa, essa, inoltre, è membro della Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, con i relativi obblighi e privilegi.
- 8) Sempre con il D. Lgs. n. 178/2012 (art. 1, comma 3) la Repubblica Italiana si è impegnata a rispettare in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi i principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
 - 9) L'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, in forza dell'Art. 1, quarto comma, del detto D. Lgs. n. 178/2012, è autorizzata ad esercitare, tra le altre ivi previste, le seguenti attività d'interesse pubblico:
 - a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assi-curare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e Protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
 - b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
 - c. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
 - d. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
 - 10) L'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV in forza del disposto di cui all'art. 1, sesto comma, del D. Lgs. n. 178/2012, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - 11) Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui rientrano anche gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 178/2012, sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV;
 - 12) Tale priorità discende da quanto disposto dall'art. 2 paragrafo 3 degli statuti del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in forza del quale gli Stati parte delle convenzioni di Ginevra del 1949 (ratificate e rese esecutive in Italia con Legge 27 ottobre 1951, n. 1739), ed in particolare quelli che hanno riconosciuto una Società Nazionale costituita nel loro territorio, hanno l'onere di supportare il lavoro delle componenti del movimento, ed ha avuto una importante conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 05 marzo 2019, n. 79 che al paragrafo 9.2 afferma: «Può ritenersi, dunque, che il legislatore delegato, attraverso la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, non abbia valicato l'oggetto, gli obiettivi e le finalità posti dalla legge delega, in quanto, muovendosi all'interno della pluralità di opzioni consentitegli, ha inteso perseguire il fine della "semplificazione e snellimento ... della struttura degli enti" indicato dal delegante. In tal senso, il complessivo intervento di riforma ... interviene sulla sua struttura confermando le rilevanti attività, di interesse pubblico, che essa ha storica-mente svolto nel contesto interno e internazionale (art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 178 del 2012), disponendo il subentro della nuova Associazione in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI (art. 3, comma 4), assicurando la prevalenza di finanziamenti pubblici per il suo sostentamento e riconoscendo l'Associazione della CRI quale "unica Società nazionale di C.R." autorizzata a far parte della Federazione internazionale delle società di C.R. e M.R. (art. 1, comma 2). In tal senso, il mutamento della natura giuridica dell'organismo altro non è se non lo strumento individuato dal delegato per raggiungere e soddisfare la finalità indicata dal delegante».
 - 13) L'ASL, attesa la natura dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, del peculiare assetto normativo che la disciplina, il suo radicamento nel territorio di propria competenza, dimostrato anche dal numero di Comitati attivi e di volontari operanti, l'opera concreta di intervento nelle

situazioni di emergenza urgenza, nell'espletamento di servizi assistenziali e nella promozione di iniziative formative, intende riconoscere e valorizzare tale presenza.

- 14) Attraverso la stipula di questa specifica convenzione, con l'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica ed altresì rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore dell'Associazione stessa e delle attività di interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che internazionale.
- 15) CRI, inoltre alla luce della peculiarità della struttura organizzativa, è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste dell'ASL in merito all'attività oggetto della presente convenzione.
- 16) Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione si evidenzia come la normativa particolare che disciplina l'Associazione della Croce Rossa Italiana deroga a quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), ciò in quanto l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 178/2012 dispone che il Codice del terzo settore trovi applicazione nei riguardi di CRI solo per quanto non direttamente disciplinato dal medesimo decreto, essendo, nello specifico, la materia disciplinata dall'art. 1 comma 6 di detto ultimo testo normativo;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente, sottoscritta ai sensi dell'art. 1, co. 6 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, regola i rapporti che si instaurano tra l'ASL della Provincia di Bari e l'Associazione della Croce Rossa Italiana, OdV, Comitato di Bassa Murgia, quale capofila dei seguenti Comitati CRI operanti nella Provincia di Bari: Bari, Gioia del Colle, Monopoli e Santeramo in Colle, nei cui confronti agisce quale mandatario senza rappresentanza, per l'attività svolta in supporto all'ASL della Provincia di Bari nell'effettuare il servizio di trasporto assistito, di utenti diversamente abili, presso i centri riabilitativi ricompresi nei comuni afferenti i Distretti Socio Sanitari dell'ASL della Provincia di Bari.
2. La CRI si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità definite dall'ASL della Provincia di Bari

Art. 3 - Prestazioni

1. La CRI si impegna a realizzare le suddette attività mediante propri operatori, i quali svolgeranno le prestazioni oggetto della presente convenzione che consistono:
 - a. Nell'effettuare il trasporto di cui al comma che precede, conformemente ai principi ispiratori del movimento della C.R. e M.R., da parte di personale adeguatamente formato per il servizio che deve essere espletato, utilizzando mezzi di trasporto adeguati alle esigenze dei pazienti.
 - b. Nell'effettuare il servizio oggetto della presente convenzione, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno appositamente fornite dall'ASL e specificamente dal Dirigente Amministrativo del DDS unico di Bari, Dott.ssa Luana Russo (mail luana.russo@asl.bari.it) o da altra persona che nel corso del tempo dovesse sostituirla, i cui recapiti saranno tempestivamente inviati a CRI da parte dell'ASL.

Art. 4 – Personale

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la CRI garantisce la disponibilità di un numero di operatori dell'Associazione, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
2. Tutto il personale operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117 e Decreti Ministeriali attuativi ed i relativi oneri sono a carico della CRI.
3. La CRI dichiara che il proprio personale è assicurato con polizza di responsabilità civile verso terzi sé stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASL della Provincia di Bari da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.
4. Il personale della CRI operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASL e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato

Art. 5 - Obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a:
 - a. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
 - b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
 - c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Obblighi dell'ASL della Provincia di Bari

1. L'ASL della Provincia di Bari si impegna:
 - a. A fornire le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo in modo chiaro e consentano la puntuale programmazione del servizio.
 - b. A rispettare in ogni tempo, conformemente al disposto di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c. A provvedere al tempestivo pagamento delle fatture che verranno emesse a seguito dell'espletamento dei servizi indicati nella presente convenzione.

Art. 7 – Durata

1. La durata delle attività relative alla presente convenzione, il cui avvio è fissato dalla data del 01.09.2020, è fino alla data del 31.10.2023, in allineamento con le scadenze contrattuali fissate negli affidamenti realizzati in esito a procedure di gara, o fino all'esaurimento della disponibilità di € 210.000,00 oltre Iva, stanziata per le attività.

Art. 8 Corrispettivo

1. L'ASL si impegna a riconoscere a CRI – entro 30 giorni fini mese data fattura- i seguenti importi, differenti tra di loro in ragione del Comune di residenza dell'utente disabili fruitore del servizio di trasporto:
 - a. DSS/ Comuni di riferimento: DSS 1 - 2 - 3 / Comuni di Bitonto, Palo del colle, Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo, Terlizzi: € 426,15 oltre IVA
 - b. DSS / Comuni di riferimento: DSS 4 / Comuni di Altamura, Gravina, Santeramo in Colle, Poggiorsini: € 349,55 oltre IVA

- c. DSS / Comuni di riferimento: DSS Unico di Bari / Comune di Bari: € 450,00 oltre IVA
 - d. DSS / Comuni di riferimento: DSS 5 - 9 – 10 - 11 / Comuni di Acquaviva delle Fonti - Binetto – Cassano delle Murge – Grumo Appula – Sannicandro di Bari – Toritto, Bitetto, Bitritto, Modugno, Triggiano, Valenzano, Capurso, Adelfia, Cellamare, Mola, Rutigliano, Noicattaro: € 429,55 oltre IVA.
 - e. DSS / Comuni di riferimento: DSS 12 - 13 – 14 / Comuni Conversano, Monopoli, Polignano, Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, Castellana Grotte, Turi, Putignano, Alberobello, Noci: € 380,00 oltre IVA.
2. L'importo complessivo presunto annuale della convenzione è di € 150.000,00 oltre IVA.

Art. 9 – Privacy

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate alla presente convenzione, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione della presente scrittura, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, le parti si obbligano, inoltre, ad accettare la propria nomina a Responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti a favore della CRI saranno effettuati sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi saranno comuni-cati all'ASL entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, impegnandosi a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, l'incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La presente convenzione s'intende risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.

Art. 11 – Regolamento delle controversie

1. Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Bari.

Art. 12 – Modifiche

1. Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto della finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117, e, trattandosi di atto connesso allo svolgimento delle attività della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117 8 della L. n. 266 dell'11 agosto 1991.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

**Affidamento del servizio di trasporto degli
utenti diversamente abili presso i centri
riabilitativi della Provincia di Bari**

Prestazionale

Il Presente documento è conforme all'originale composto da

n. 11 pagine e

n. 1 fascicolo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

INDICE

Il Presente documento è conforme all'originale composto da

n. _____ pagine e

n. _____ fasciata

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

- ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 2 – TARIFFE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 4 – PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E SOSPENSIONI
- ART. 5 – SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente prestazionale ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto assistito, di utenti diversamente abili in trattamento riabilitativo presso le strutture riabilitative a gestione diretta della ASL BA [Presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale, Centri ambulatoriali di riabilitazione, strutture della U.O.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)] di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. ovvero centri privati accreditati e contrattualizzati con la ASL BA.

La consistenza dei pazienti cui è rivolto il servizio è mutevole di mese in mese e il dato quantitativo relativo agli utenti indicati potrà subire variazioni, in diminuzione e in diminuzione sino al 20% ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, senza che ciò possa comportare variazioni nella remunerazione del costo della prestazione, che è definita nel costo mensile a utente trasportato riveniente dall'aggiudicazione di gara.

I mezzi adibiti al trasporto di che trattasi devono rispondere ai requisiti di cui alla circolare n. 48/82 del 26.04.1982 e successive modificazioni del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C.

Tutte le spese per l'esercizio del servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili dovranno essere sostenute direttamente e in proprio dall'affidatario, quali, a titolo esemplificativo, quelle di acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, assicurazione RCA, incendio e furto, tasse automobilistiche, revisione periodica dei mezzi componenti il parco macchine previste per legge, ricovero dei mezzi, rifornimento carburante, remunerazione dei dipendenti, acquisto e mantenimento dei beni strumentali, visite periodiche di idoneità del personale previste per legge.

Le modalità di svolgimento e aggiudicazione del servizio in oggetto sono disciplinati dal presente prestazionale, dal contratto e, per quanto in esso non contemplato, dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, di forniture di beni e servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle Linee guida Anac attualmente vigenti.

L'affidamento del servizio consiste nel trasporto, accompagnamento e assistenza di utenti diversamente abili per un numero di pazienti in trattamento riabilitativo presso le strutture ivi indicate e residenti nei Comuni della Provincia di Bari, dal domicilio al luogo di terapia, nonché lungo il tragitto inverso fino al luogo di partenza, al termine della terapia stessa.

ART. 2 – TARIFFE DEL SERVIZIO

Trattandosi di un affidamento suppletivo a servizio già svolto in esito a procedura di gara, la cui funzione è quella di effettuare il servizio di trasporto verso destinazioni non previste nella procedura di gara ma raggiunte dagli utenti fruitori del servizio, come da indicazioni dei medici di riabilitazione nonché dai medici di neuropsichiatria infantile, viene previsto un limite massimo economico individuato quale spesa massima utilizzabile nel periodo di affidamento e pari a € 150.000,00 oltre Iva.

La tariffa viene erogata su base mensile, indipendentemente dal numero di tratte percorse per l'utente.

La tariffa corrisposta alla Croce Rossa Italiana è variabile in funzione della residenza dell'utente fruitore del servizio, così nel dettaglio:

- 1) Utenti residenti nei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza dei DSS nn. 1,2,3 (Bitonto, Palo del colle, Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo, Terlizzi): € 426,15 oltre IVA
- 2) Utenti residenti Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza del DSS 4 (Altamura, Gravina, Santeramo in Colle, Poggiorsini) € 349,55 oltre IVA;
- 3) Utenti residenti Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza del DSS Unico di Bari (Città di Bari) € 450,00 oltre IVA;
- 4) Utenti residenti Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza dei DSS 5, 9,10,11 (Acquaviva delle Fonti, Binetto, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, Toritto Bitetto, Bitritto, Modugno, Triggiano, Valenzano, Capurso, Adelfia, Cellamare, Mola, Rutigliano, Noicattaro): € 429,55 oltre IVA;
- 5) Utenti residenti - Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza dei DSS 12,13,14 (Conversano, Monopoli, Polignano, Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, Castellana Grotte, Turi, Putignano, Alberobello, Noci) € 380,00 oltre IVA.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento potranno essere utilizzate anche per servizi di trasporto non espressamente descritti o per tipologie di utenti ulteriori rispetto a quelli qui contemplati (es. assistiti con handicap ex lege 104/92 art. 3 comma 1), ecc....

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata delle attività relative all'affidamento in parola, il cui avvio è fissato alla data del 01.09.2020, è fino alla data del 31.10.2023, in allineamento con le scadenze contrattuali fissate negli affidamenti realizzati in esito a procedure di gara, fino all'esaurimento della disponibilità di € 150.000,00 oltre Iva, stanziata per le attività, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata di cui all'art. 18 del contratto

ART. 4 - PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

L'affidamento del servizio di servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili ricomprende:

- a) Trasporto con accompagnamento e assistenza durante il tragitto dal domicilio del paziente sino alla struttura riabilitativa e viceversa a conclusione della prestazione riabilitativa;
- b) spese per il personale impiegato (autisti e accompagnatori) comprensivo di stipendi ed oneri accessori, nella sua accezione più ampia;
- c) spese derivanti dall'utilizzo dei mezzi impiegati, ad esempio: oneri per la perfetta efficienza e decoro degli automezzi ed attrezzature utilizzate, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia interna ed esterna, nuovi automezzi;
- d) spese derivanti dall'acquisizione di autorizzazioni diverse per le nuove vetture immatricolate;
- e) spese necessarie per l'esecuzione del servizio, comprese quelle per acquisire autorizzazioni alla circolazione dei mezzi in spazi o luoghi riservati ad altri e/o l'accesso a spazi chiusi;
- f) ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Mensilmente, **in relazione a ciascun ambito territoriale comunale e distrettuale oggetto dell'affidamento**, deve essere redatta una distinta scheda di lavoro, recante elenco dettagliato degli utenti trasportati con i relativi nominativi, indirizzo di residenza e centro riabilitativo di destinazione.

Le schede di lavoro (da emettersi separatamente per ciascun Distretto e, nell'ambito di questo, per ciascun Comune) devono essere trasmesse al Direttore del Distretto

Socio Sanitario competente in ragione della residenza del soggetto trasportato, anche al fine di presentazione da parte di questi di eventuali osservazioni.

Si precisa che la presentazione di dette schede rappresenta la condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto.

Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. L'impresa deve utilizzare solo mezzi e attrezzature di comprovata validità ed affidabilità.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E. e dovranno rispettare i livelli di rumorosità e di emissioni inquinanti, stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Eventuali attrezzature di proprietà dell'impresa, usati all'interno dell'Asl di Bari, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell'impresa.

I servizi affidati non potranno essere interrotti per alcun motivo; a tal fine, la CRI si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa.

Trattandosi di servizio di pubblico interesse, considerato essenziale, la CRI assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al presente prestazionale, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

ART. 5 – SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a) Il servizio di trasporto assistito dovrà essere eseguito dalla CRI esclusivamente nei confronti di **pazienti disabili in trattamento riabilitativo, ai quali sia stato riconosciuto l'handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3 l. 104/92 e s.m.i.), autorizzati alla fruizione del servizio dai competenti uffici della ASL BA e del Comune/Ambito** con indicazione della struttura di riabilitazione presso il quale eseguire il trattamento; in assenza delle predette condizioni, l'Asl di Bari non riconoscerà la prestazione eseguita dalla CRI.
- b) Il servizio di trasporto assistito dovrà consentire ai pazienti medesimi il raggiungimento delle strutture riportate nell'elenco allegato al presente capitolato.

Il servizio prevede il prelievo e il relativo rilascio al domicilio del paziente. È considerato domicilio anche il plesso scolastico presso cui alcuni singoli utenti

risultano essere momentaneamente presenti per motivi legati all'obbligo scolastico; questa circostanza si verifica nei casi in cui è espressamente prevista nel programma riabilitativo dell'utente e nell'autorizzazione.

- c) Il percorso dovrà essere il più breve possibile, sia in andata che per il ritorno;
- d) La CRI dovrà effettuare il servizio di trasporto assistito dei pazienti in trattamento per ciascun degli utenti con frequenza nei giorni della settimana, così come previsto dal Piano Riabilitativo Individuale (il trattamento riabilitativo potrà essere effettuato sia in orario antimeridiano che pomeridiano), compresi le giornate del sabato con la sola esclusione delle festività infrasettimanali, e delle domeniche.
- e) La CRI deve comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ed al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuati dalla Asl di Bari il nominativo del responsabile - coordinatore organizzativo del servizio al quale è affidato il compito di interfaccia quotidiana – con reperibilità dalle ore 7,30 alle ore 18,30 - per ogni e qualsiasi esigenza organizzativa con i Direttori dei competenti Distretti S.S., della NPIA e le strutture riabilitative accreditate e contrattualizzate in cui sono eseguite le sedute riabilitative. In particolare, il responsabile – coordinatore dovrà concordare gli aspetti organizzativi del servizio in relazione a:
- Procedure e livelli di organizzazione del servizio fin dalla fase di avvio;
 - Verifiche periodiche con cadenza almeno trimestrale sull'andamento del servizio;
 - Adeguamento organizzativo alle possibili mutazioni delle esigenze della ASL legate alla necessità di rendere coerente il servizio di trasporto assistito con i bisogni degli utenti fruitori delle prestazioni riabilitative.
- f) La CRI dovrà anche garantire la continuità del servizio predisponendo le opportune sostituzioni delle unità impiegate in caso di ferie e/o malattia.
- g) La CRI, ove richiesto, dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di partenza (domicilio) e luogo di destinazione (struttura di riabilitazione) dovrà essere effettuato il servizio di accompagnamento.
- h) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sarà assistito, in qualità di assistenti, da ulteriori figure individuate dalla Direzione strategica aziendale.
- i) I Direttori dei Distretti S.S. trasmetteranno alla CRI gli elenchi dei pazienti da trasportare con indicazione dei dati anagrafici e di contatto, della decorrenza e della fine del trattamento riabilitativo, della sede dell'Istituto di riabilitazione nonché dei giorni e della fascia oraria di esecuzione della attività riabilitative.
- Il servizio svolto presso le strutture accreditate sarà attestato dal Direttore sanitario delle stesse e controfirmato dagli utenti (o loro tutori)

- j) Il Direttore dell'Esecuzione sarà anche responsabile del controllo del servizio e potrà verificare, in qualsiasi momento, l'effettivo svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi contrattuali, secondo le scadenze e il programma prefissato, mediante la compilazione da parte degli utenti/pazienti in trattamento di appositi questionari, al fine di poter rilevare il livello/qualità del servizio di accompagnamento quotidiano eseguito.
- k) La CRI dovrà garantire che i mezzi utilizzati per l'effettuazione del servizio, siano conformi alle specifiche indicate successivamente nel presente capitolato
- l) È fatto obbligo nei confronti di ogni operatore addetto al servizio di provvedere all'accompagnamento dell'utente dal piano strada del domicilio al Centro di Riabilitazione nonché riaccompagnarlo poi lungo il tragitto inverso una volta terminata la terapia riabilitativa. L'operatore dovrà assicurarsi di averlo affidato a figure parentali o altre figure da questi delegate. A tal fine, la CRI dovrà impegnarsi a istruire e formare autisti ed operatori prima dell'inizio dell'appalto.
- m) Il servizio dovrà funzionare in modo da assicurare l'arrivo dell'utente presso la struttura riabilitativa almeno 15 minuti prima del trattamento.
- n) L'autista incaricato del trasporto assistito, qualora al domicilio fornito non trovasse il paziente indicato, deve segnalare l'arrivo con l'avvisatore acustico. Non vedendo il paziente, deve provvedere a suonare il campanello. In caso di mancata risposta, all'arrivo alla struttura di trattamento, informerà il personale ivi operante di non averlo trovato all'indirizzo fornito; sarà compito del personale della struttura verificare il motivo dell'assenza.
- o) La CRI dovrà programmare l'attività in modo tale da ridurre al minimo i tempi d'attesa degli assistiti per favorirne il rientro a domicilio.
- p) La CRI dovrà in ogni caso garantire il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo.
- q) La CRI è obbligata al mantenimento per tutta la durata dell'appalto, della titolarità delle abilitazioni al servizio possedute al momento dell'affidamento.
- r) Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente capitolato, pena l'applicazione delle penali previste nel capitolato d'oneri nonché, ove previsto, la risoluzione di diritto del contratto.
- s) Dovrà essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore ogni 7 pazienti. In casi particolari potrà essere richiesto un rapporto più basso.
- t) Il tempo massimo di permanenza nel pulmino, per l'ultimo utente, non potrà superare di norma i 60 minuti.
- u) Il personale a bordo dovrà essere dotato di un telefono cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere fornito ai Direttori dei DSS interessati o dirigenti

dell'U.O.C. NPJA o alle strutture private accreditate al fine di consentire agli assistiti di comunicare tempestivamente le proprie necessità

REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La CRI dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

A) Personale addetto al coordinamento del servizio

Il coordinamento del servizio dovrà essere affidato in modo continuativo ad un responsabile, incaricato dalla CRI, che assumerà la qualifica di Referente della Commessa in possesso di adeguata esperienza nel settore e che dovrà garantire la propria reperibilità durante l'orario di svolgimento del servizio.

Il Responsabile sarà il referente della commessa per le strutture organizzative della Asl di Bari e per quanto concerne la gestione e la programmazione ordinaria del servizio, gli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi.

B) Personale conducente

Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico – attitudinale stabiliti dal DM 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente di guida per la conduzione di automezzi di veicoli con almeno nove posti a sedere (DK).

I conducenti e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con utenti devono indossare apposito cartellino di identificazione

C) Personale di accompagnamento

È obbligatoria, come innanzi precisato, la presenza di un accompagnatore ogni 7 utenti, considerata la particolarità del servizio. Il personale dovrà possedere capacità in ordine all'accudimento degli utenti che usufruiscono del servizio medesimo.

Il personale impiegato nella gestione del servizio dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Asl con particolare riferimento alle modalità di gestione, alle condizioni igieniche dei mezzi ed alle procedure di servizio.


Tutto il personale impiegato dovrà essere ben addestrato in relazione alle particolari mansioni oggetto del presente affidamento; la CRI è obbligata a garantire adeguata e specifica formazione per il proprio personale in relazione alle modalità operative, con particolare riferimento alla tipologia di pazienti oggetto del servizio.


REQUISITI DEI MEZZI DA IMPIEGARE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO


I mezzi da impiegare nell'esecuzione del servizio dovranno essere dotati dei seguenti requisiti minimi

- Immatricolati in data non anteriore il 01.01.2013, omologati e mantenuti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- autorizzati al trasporto delle persone disabili, a norma della legislazione europea, nazionale e regionale vigente, al fine di garantire l'incolumità, la sicurezza dei passeggeri;
- in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero e alle esigenze dei pazienti da trasportare;
- opportunamente climatizzati e dotati di supporto per la comunicazione continua con l'ASL BA (Distretti S.S., U.O.C. NPIA), i Comuni interessati e/o la struttura di Riabilitazione, anche al fine di consentire interventi sostitutivi di emergenza o altre problematiche che potrebbero insorgere durante il tragitto.
- dotati di sistema di localizzazione satellitare (GPS) al fine di consentirne l'immediata individuazione sia per quanto concerne gli spostamenti, sia per quanto concerne il percorso seguito.
- idoneità per il trasporto di disabili, muniti di porta laterale di accesso e discesa munita degli accorgimenti atti ad agevolare l'uso ai disabili (dovranno descriversi tutti gli accorgimenti presenti);
- capienza, (idonea per espletamento del servizio);
- presenza di impianto di climatizzazione;
- caratteristiche dei sedili: omologati per il trasporto disabili e muniti di cinture a doppia bretella. I sedili, inoltre, dovranno essere dotati di divaricatori asportabili e provvisti di efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere anche minori in età scolare;
- dotazione di tendine parasole;
- dotazione di corridoio praticabile, atto a consentire all'accompagnatore di prestare assistenza ai passeggeri;
- caratteristiche della carrozzeria: di profilatura ben curata, nelle guarnizioni e nella tappezzeria, in grado di impedire l'ingresso nell'abitacolo di agenti atmosferici, polvere, fumi di scarico;
- dotazione di supporto per la comunicazione continua con l'Azienda Sanitaria di Bari e/o il Centro di Riabilitazione, anche al fine di consentire interventi sostitutivi di emergenza o altre problematiche che potrebbero insorgere durante il tragitto;

- conformità alle vigenti normative sulla circolazione;
- conformità alle normative in materia di sicurezza.

Parere del Direttore Amministrativo  Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario ASSENTE Silvana Fornelli
--	--

Il Segretario


Il Direttore Generale
 Antonio Sanguedolce


Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio 2020	
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
..... (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)	
Il Funzionario	Il Dirigente dell' Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n.0.1.0.3

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data ...2.8.AGO.2020

Bari: ...2.8.AGO.2020

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.